

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

**DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA DOP
LIQUIRIZIA DI CALABRIA**

REV.	DATA	PREPARATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile Schema di Certificazione	APPROVATO Direttore
00	18/02/2014			
01	03/04/2020			

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

INDICE GENERALE

1. Premessa.....	3
2 Riferimenti normativi	3
3. Termini e definizioni	4
4. Soggetti coinvolti.....	5
4.1 Adesioni al sistema dei controlli.....	5
4.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli.....	6
4.1.2 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema	7
4.2 Ritiro o cessazione dell'attività	7
5. Requisiti di conformità.....	7
6. Piano dei controlli.....	8
6.1 Generalità	8
6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive.....	8
6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto.....	9
6.4 Documenti di trasporto	9
6.5 Prescrizioni accessorie.....	10
6.6 Etichettatura.....	11
6.7 Iter per il rilascio dell'autorizzazione (prove sul prodotto finito).....	11
6.8 Esiti delle prove	13
6.9 Autocontrollo.....	13
7. Gestione delle non conformità	13
7.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori.....	14
7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità	14
8. Ricorsi.....	14
9. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo.....	16

Allegato 1 “Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare TDC Liquirizia di Calabria”

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.7) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all'art. 36 e 37 del Reg. (UE) 1151/12, autorizzati dagli Stati Membri.

Agroqualità, quale organismo di controllo iscritto nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto DOP "Liquirizia di Calabria".

Il presente dispositivo contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con la denominazione DOP "Liquirizia di Calabria", ed in particolare:

- ✓ i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- ✓ le procedure di controllo applicabili.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da Agroqualità, al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva. Queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. I soggetti della filiera riconosciuti, pertanto, devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da Agroqualità.

2 Riferimenti normativi

Modifica - Disciplinare di Produzione DOP "Liquirizia di Calabria" provvedimento del 19/4/19 pubblicato in GU serie generale n. 110 del 13/05/19

Regolamento UE 611/2019 della Commissione del 09/4/19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie L 105 del 16/4/19 recante approvazione di una modifica non minore di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette (Liquirizia di Calabria D.O.P.).

Regolamento UE n. 1072/2011 del 20 ottobre 2011 recante iscrizione della D.O.P. "Liquirizia di Calabria " nel registro delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette.

Regolamento UE n. 1403/2013 del 19 dicembre 2013 recante approvazione di una modifica non minore di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette (Liquirizia di Calabria (D.O.P.).

Disciplinare di produzione DOP "Liquirizia di Calabria" pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25-01-2014.

Regolamento (UE) n. 1151/12 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. 031 L del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Decreto ministeriale 18 dicembre 1997 strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

Decreto Ministeriale 29 maggio 1998 Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

Decreto Ministeriale del 15 aprile 2013 Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per l'attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 297 pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004 inerente: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Legge 27.12.2006 n.296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) – art.1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Direttiva CE 20 marzo del 2000 n.13: riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 e successive modifiche: attuazione della direttiva 89/395/CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Reg.(CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 novembre 2007 (prot. n° 22897), avente per oggetto: piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte degli operati;

Nota n. 22965 del 30 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali inerente alla separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”

ISO IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”.

3. Termini e definizioni

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2008 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni:

- ✓ **autorizzazione:** atto mediante il quale Agroqualità comunica la conformità del prodotto destinato alla commercializzazione come DOP “Liquirizia di Calabria” dopo aver effettuato un controllo a campione atto a verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare “Liquirizia di Calabria” e nel presente Dispositivo di controllo, approvati dalle autorità competenti;
- ✓ **autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità della DOP. “Liquirizia di Calabria” attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo;
- ✓ **autorità di vigilanza:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Regioni interessate alla DOP (Calabria);
- ✓ **azione correttiva:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti;
- ✓ **confezionatore:** soggetto identificato che confeziona il prodotto D.O.P.”Liquirizia di Calabria” acquistata o conto terzi, conformemente alle specifiche del presente dispositivo di controllo. Il confezionatore può coincidere con gli altri soggetti della filiera (agricoltore/raccogliitore/elaboratore);

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

- ✓ **cessazione:** chiusura delle attività da parte di un operatore iscritto. L'operatore che cessa l'attività viene cancellato dall'elenco degli iscritti della DOP per la campagna in oggetto;
- ✓ **controllo di conformità:** atto mediante il quale Agroqualità verifica il rispetto dei requisiti di conformità della DOP "Liquirizia di Calabria".
- ✓ **detentore della partita:** soggetto che possiede e/o può disporre della partita di prodotto;
- ✓ **disciplinare:** documento che specifica i requisiti obbligatori della DOP liquirizia di Calabria e il procedimento necessario alla sua produzione;
- ✓ **Consorzio di tutela:** Consorzio autorizzato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con particolare riferimento all'art. 14
- ✓ **Elaboratore:** soggetto identificato che elabora il prodotto D.O.P. "Liquirizia di Calabria" acquistata o conto terzi, conformemente alle specifiche del presente dispositivo di controllo. L'elaboratore può coincidere con gli altri soggetti della filiera (agricoltore/raccogliitore/confezionatore);
- ✓ **elenco degli operatori:** lista riportante i dati identificativi forniti dagli operatori e quelli relativi ai loro relativi siti produttivi- a secondo del ruolo- iscritti da Agroqualità alla DOP Liquirizia di Calabria.
- ✓ **lotto:** insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche"; il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella UE ed è apposto sotto la propria responsabilità;
- ✓ **non conformità grave:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come DOP "Liquirizia di Calabria";
- ✓ **non conformità lieve:** irregolarità/inadempienze di aspetti non sostanziali relativi al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto può essere identificato come DOP "Liquirizia di Calabria";
- ✓ **operatore:** produttore e/o confezionatore e/o elaboratore che presenta ad Agroqualità la domanda di adesione al sistema dei controlli e che è iscritto al sistema di controllo della DOP "Liquirizia di Calabria".
- ✓ **partita di prodotto:** quantità omogenea di prodotto per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/91/UE "un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche". L'art. 3 della predetta direttiva specifica che "la partita è determinata in ciascun caso dal produttore, dal fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno della comunità". Le indicazioni di cui all'art. 1. paragrafo 1 sono "determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori.
- ✓ **Produttore:** soggetto identificato responsabile della conduzione dei terreni e/o della raccolta su terreni altrui dati in concessione. Il produttore può coincidere con gli altri soggetti della filiera (confezionatore, elaboratore);
- ✓ **zona di produzione:** zona delimitata per la produzione del prodotto "Liquirizia di Calabria" DOP prevista dal disciplinare.

4. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo i produttori, gli elaboratori ed i confezionatori (complessivamente indicati come operatori) che concorrono alla produzione di una partita di prodotto che si vuole identificare come DOP liquirizia di Calabria.

È cura di Agroqualità procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del disciplinare, secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.1 Adesioni al sistema dei controlli

Gli operatori che intendono produrre per la DOP Liquirizia di Calabria, possono presentare la propria adesione al sistema dei controlli ad Agroqualità in qualsiasi periodo dell'anno, attraverso il modulo

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

“Adesione al sistema e contratto per il controllo di conformità al disciplinare della DOP Liquirizia di Calabria” (moduli MDC3 ed MDC4 a seconda della tipologia di operatore), pagando le relative quote di iscrizione e controllo annuale. L’importo da pagare, il cui valore è stabilito nel tariffario approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è da riferirsi all’anno solare, indipendentemente dal mese in cui la domanda di adesione viene presentata. Per gli anni successivi al primo l’adesione è tacitamente rinnovata a meno che la ditta non presenti formale rinuncia. La campagna di produzione è riferita ad ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

All’atto della presentazione ad Agroqualità della richiesta di accesso al sistema di controllo, i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del piano dei controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della denominazione “Liquirizia di Calabria”. Gli operatori s’impegnano ad essere disponibili alle attività di controllo di conformità che Agroqualità intende effettuare, con o senza preavviso, presso terreni, strutture, impianti e/o altri siti interessati, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare ed alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

In caso di Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, questo potrà trasmettere, dietro formale delega, ad Agroqualità le domande di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della DOP (**MCD3 ed MDC4 Liquirizia Calabria** specificando la tipologia di operatore). La fatturazione potrà essere indirizzata al Consorzio di tutela, dettagliando le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate per ciascun operatore. La responsabilità di eventuali inadempienze resta comunque a carico dei singoli operatori.

In seguito al ricevimento della domanda (moduli MDC3, MDC4 a seconda della tipologia di operatore, compilata dai singoli operatori, Agroqualità ne valuta l’acceptabilità, riguardo ai requisiti riportati nel presente dispositivo di controllo. In caso di mancata accettazione, i motivi del rifiuto sono chiaramente riportati nella comunicazione inviata da Agroqualità.

Con la sottoscrizione e l’invio dei moduli (moduli MDC3 e/o MDC4 a seconda della tipologia di operatore) da parte di Agroqualità, il contratto acquisisce efficacia ed ha validità fino alla scadenza dell’autorizzazione al controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali salvo espressa rinuncia da parte dell’operatore.

4.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli

Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che Agroqualità effettuerà per ammettere gli operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli.

Produttori

Prima dell’inizio delle operazioni di raccolta del prodotto, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sui terreni per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli e la conformità della coltivazione alle prescrizioni del disciplinare.

- ubicazione dei terreni nell’area prevista dal disciplinare;
- specie, varietà.

I produttori che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare, non sono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la DOP Liquirizia di Calabria. L’iscrizione dei terreni idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento (ubicazione terreni) devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nella tabella al cap 6.2 e nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Liquirizia di Calabria” .

Elaboratori e confezionatori

Prima dell’inizio delle attività di elaborazione e/o confezionamento, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli impianti per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del disciplinare.

L’iscrizione degli impianti idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nella tabella al cap 6.2 e nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità "TDC Liquirizia di Calabria".

4.1.2 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema

L'adesione annuale per gli operatori si intende tacitamente rinnovata a meno di esplicita disdetta scritta ad Agroqualità.

In caso si verificano variazioni rispetto ai dati comunicati ad Agroqualità e:

- per i produttori: variazioni dei terreni;
- per gli elaboratori ed i confezionatori: variazione ubicazione siti comunicati o modifiche sostanziali degli impianti,

devono essere comunicate ad Agroqualità. In tal caso si applicano le condizioni previste al paragrafo 4.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione.

4.2 Ritiro, sospensione, cessazione dell'attività, eliminazione dagli elenchi

Gli operatori che intendono ritirarsi dal sistema dei controlli della DOP oppure che cessano l'attività, o che chiedono il periodo di sospensione* devono trasmettere ad Agroqualità formale comunicazione scritta entro 15 gg dal verificarsi dell'evento.

*Per i produttori/raccoglitori è prevista la possibilità di chiedere la sospensione dell'iscrizione alla Dop o dei terreni iscritti alla Dop fino ad un massimo di 3 anni. La ripresa delle attività dopo il periodo di sospensione deve essere comunicato con un periodo di preavviso di almeno 15 gg, segnalando eventuali modifiche intervenute durante il periodo di sospensione. Sulla base delle modifiche intervenute, Agroqualità valuterà se procedere con la ripetizione della verifica d'iscrizione come prescritto al punto 4.1.1. Durante questo periodo l'azienda è esonerata dal pagamento delle tariffe relativamente al tipo di sospensione.

Gli elaboratori/confezionatori e i confezionatori puri che per due annualità consecutive non confezionano prodotto Dop possono essere cancellati dagli elenchi anche senza formale comunicazione scritta della loro volontà di recesso. In questo caso Agroqualità invia agli operatori una comunicazione informandoli che saranno cancellati dagli elenchi degli iscritti se non manifestano la formale volontà di partecipare alla realizzazione e al confezionamento del prodotto a Dop. Tale manifestazione di volontà deve essere trasmessa ad Agroqualità entro 30gg. Trascorso inutilmente il suddetto termine, Agroqualità procede alla eliminazione delle aziende dagli elenchi degli iscritti senza ulteriori comunicazioni.

Tutti gli operatori che successivamente alla cancellazione dall'elenco degli operatori controllati per rinuncia/cessazione attività/eliminazione per mancata produzione, decidono di rientrare nel sistema di controllo, devono nuovamente sottoporsi all'iter previsto per la prima adesione e per il rilascio dell'autorizzazione al confezionamento.

Tutti gli operatori nei casi sopra descritti:

- ✓ sono tenuti al pagamento delle quote fisse e variabili maturate fino alla data della comunicazione di cessazione o rinuncia;
- ✓ devono sospendere le attività relative alla DOP;
- ✓ devono sospendere l'utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla DOP;
- ✓ non devono utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

5. Requisiti di conformità

I soggetti che intendano partecipare alla filiera produttiva della DOP "Liquirizia di Calabria", devono

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

assoggettarsi al controllo attuato da Agroqualità e operare in conformità al disciplinare della DOP “Liquirizia di Calabria” ed al presente dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’operatore potrà trovare tali requisiti nel Disciplinare, nella versione aggiornata pubblicata sul sito del Ministero.

6. Piano dei controlli

6.1 Generalità

Il prodotto destinato alla DOP “Liquirizia di Calabria” è sottoposto a controllo di conformità al disciplinare di produzione e al presente dispositivo di controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- ✓ controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica e registrazione svolte dagli operatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel § 5, nella documentazione che costituisce il dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ✓ controlli esterni (controlli di conformità): attuati da Agroqualità, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove sul prodotto.

Gli operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo che Agroqualità intende effettuare, con o senza preavviso, presso le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della DOP “Liquirizia di Calabria” ed alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

Nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità - TDC Liquirizia di Calabria - svolti a fronte del disciplinare sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione, i controlli e le attività che gli operatori devono attuare per identificare le proprie partite di prodotto come DOP Liquirizia di Calabria e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da Agroqualità.

6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli svolti da Agroqualità sono descritti nella seguente tabella in cui si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive.

<i>Tipologia di Operatore</i>	<i>Tipo di verifica</i>	<i>% di verifica</i>	<i>Frequenza verifica</i>	<i>Fase critica controllata</i>
Produttore (raccoltore)	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controllo annuale	33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	annuale	Metodo di ottenimento, rintracciabilità

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

Elaboratori	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controllo annuale	33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	annuale	Processo di elaborazione, rintracciabilità
Confezionatori	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controllo annuale	33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	annuale	Processo di confezionamento, rintracciabilità
Prodotto finito (presso i confezionatori)	Controllo annuale	100% elaboratori primo anno di adesione al sistema dei controlli	100% elaboratori primo anno di adesione al sistema dei controlli	Parametri chimico-fisici e organolettici
		33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	annuale	Parametri chimico-fisici e organolettici

Qualora la verifica di controllo non sia svolta in concomitanza con le attività di lavorazione, essa sarà effettuata su base documentale. Pertanto, i soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da Agroqualità.

Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall'esame dei dati comunicati emergano dubbi circa la conformità delle forniture e delle situazioni produttive.

6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto

Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere supportate dalla seguente documentazione:

- ✓ documenti di trasporto (DDT)/fatture* che rendano conto delle movimentazioni subite dalle partite di prodotto (ad esempio dal produttore all'elaboratore, al confezionatore), contrassegnati dal destinatario;
- ✓ dichiarazione di conformità del cedente (nel caso di cessione di prodotto dop ad altri soggetti per successivo confezionamento o per successivi utilizzi del prodotto Dop come ad es. prodotti trasformati/composti)
- ✓ registrazioni dei dati relativi alle attività di raccolta, conferimento, ottenimento prodotto, confezionamento ecc., che mostrino la rintracciabilità del prodotto**;

Tale documentazione permetterà di ricostruire "la storia" della produzione del lotto/partita e di verificarne la conformità.

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell'esito positivo della verifica.

* In caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna del prodotto all'elaboratore/ confezionatore, sarà testimoniata da una ricevuta rilasciata dall'Operatore, che ne deve conservarne copia, contenente gli elementi previsti per il DDT.

** Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di ottenimento del prodotto e di confezionamento come ogni altra registrazione, possono essere registrate con documentazione qualsiasi, purché siano previste almeno le voci presenti atte a dimostrare la conformità al disciplinare e la tracciabilità del prodotto. Per le registrazioni possono essere utilizzati anche sistemi informatici.

6.4 Documenti di trasporto

I documenti di trasporto (DDT) o il documento sostitutivo devono chiaramente indicare, oltre a data,

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

quantità, mittente e destinatario, per ogni partita di prodotto destinata a DOP:

- ✓ La descrizione precisa della natura del prodotto (tipo e caratteristiche)
- ✓ la dicitura “prodotto destinato alla DOP “Liquirizia di Calabria” (o diciture similari).
- ✓ Foglio e particella dei terreni di provenienza della radice fresca

6.5 Prescrizioni accessorie

Operatori della filiera

È cura di ogni operatore verificare la documentazione relativa alla rintracciabilità e siglarla come registrazione del controllo avvenuto.

Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da altre generiche

Gli operatori iscritti devono mantenere separati temporalmente o spazialmente il prodotto generico da quello destinato alla DOP Liquirizia di Calabria. In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate “spazialmente” gli operatori dovranno identificare i terreni, le linee di confezionamento e gli impianti utilizzati. In caso di separazione temporale gli operatori dovranno raccogliere, lavorare e confezionare il prodotto convenzionale in periodi differenti rispetto al prodotto destinato alla DOP. Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di Agroqualità nel corso delle verifiche ispettive.

Produttori

I Produttori, possono operare esclusivamente all’interno dell’area definita nell’art. 3 del Disciplinare di produzione e devono dare comunicazione ad Agroqualità, con 5 gg d’anticipo, la data d’inizio raccolta indicando contestualmente la superficie e le particelle catastali sulle quali opera. Devono registrare gli interventi colturali e tenere a disposizione degli ispettori i quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) per la verifica dei trattamenti effettuati (operazioni colturali, raccolta, etc), i documenti di trasporto in caso di acquisto di talee. Alla consegna del prodotto devono accertarsi di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate. È cura di ogni Operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto, inviare ad Agroqualità, entro il mese successivo, la rendicontazione del prodotto raccolto nel trimestre precedente, indicando i quantitativi del prodotto raccolto, del prodotto conferito alla dop con i relativi destinatari. In caso di mancata comunicazione dei dati, anche a seguito di solleciti, Agroqualità si riserva di disporre l’esecuzione di una verifica supplementare. Qualora nel corso di tali verifiche supprelementari si dovessero riscontrare situazioni di non conformità queste saranno trattate in accordo con quanto previsto nella tabella di controllo. I produttori devono tenere registrazione del materiale di propagazione eventualmente acquistato destinato alla coltivazione della D.O.P. “Liquirizia di Calabria”. E’ cura di ogni Operatore accertarsi di conferire il prodotto ad operatori iscritti alla denominazione. Gli elenchi possono essere richiesti ad Agroqualità.

Elaboratori

Gli elaboratori devono essere ubicati all’interno dell’areale definito nell’art. 3 del disciplinare; in fase di accettazione, devono accertarsi che la materia prima provenga da operatori iscritti, che sia presente la documentazione di accompagnamento del prodotto e siglarla per avvenuto controllo e accettazione; L’elenco dei soggetti iscritti può essere richiesto ad Agroqualità. Gli elaboratori devono tenere opportune registrazioni al fine di assicurare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo, pertanto devono dare evidenza della provenienza del prodotto in entrata, delle quantità in ingresso e dei relativi fornitori, delle attività di stoccaggio, di lavorazione, di ev. trasferimento del prodotto. Tali registrazioni devono essere messe a disposizione degli ispettori per la verifica della conformità al disciplinare ed al dispositivo per il controllo di conformità. Nella documentazione di accompagnamento del prodotto (sia in entrata e sia in uscita) deve essere riportata la dicitura “prodotto destinato alla DOP Liquirizia di Calabria” (o dicitura simile). Il prodotto Dop non etichettato, eventualmente trasferito ad altri soggetti per successivo confezionamento e/o successivi altri utilizzi (prodotti composti/trasformati ecc.) deve essere opportunamente identificato attraverso cartellini, fascette o altro sistema, apposti sui contenitori/buste che contengono il prodotto. Tale prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità del cedente. Gli elaboratori devono trasmettere ad

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

Agroqualità, entro la fine del mese successivo, la rendicontazione relativa al trimestre precedente delle quantità di prodotto in entrata con la relativa provenienza, del prodotto realizzato destinato alla DOP, del prodotto trasferito (es. cessione ad altro operatore per il confezionamento, cessione per ev. trasformazione ecc.), di quello escluso dalla dop, di quello etichettato (nel caso sia anche confezionatore) ecc., o comunicare l'eventuale assenza di dati. Devono trasmettere entro il 31/1 dell'anno successivo il riepilogo finale riportando i quantitativi totali dei dati come da rendicontazioni trimestrali. In caso di mancata comunicazione dei dati, anche a seguito di solleciti, Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di una verifica supplementare. Qualora nel corso di tali verifiche supplementari si dovessero riscontrare situazioni di non conformità queste saranno trattate in accordo con quanto previsto nella tabella di controllo

Confezionatori

I confezionatori, in fase di accettazione, devono accertarsi che il prodotto provenga da operatori iscritti, che sia presente la documentazione di accompagnamento del prodotto e siglarla per avvenuto controllo e accettazione; L'elenco dei soggetti iscritti può essere richiesto ad Agroqualità. I confezionatori devono tenere opportune registrazioni al fine di assicurare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo, pertanto devono dare evidenza della provenienza del prodotto, delle quantità in ingresso e dei relativi fornitori, delle attività di stoccaggio e di etichettatura del prodotto. Tali registrazioni devono essere messe a disposizione degli ispettori per la verifica della conformità al disciplinare ed al dispositivo per il controllo di conformità. In caso di prodotto ricevuto deve essere presente la dichiarazione di conformità del cedente, la documentazione di accompagnamento del prodotto deve riportare la dicitura "prodotto destinato alla DOP Liquirizia di Calabria" (o dicitura similare). I confezionatori, dopo l'effettuazione delle prove di conformità sul prodotto, devono garantire che le partite di prodotto non subiscano alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, nè siano mescolate con altre partite di prodotto da destinare alla commercializzazione come prodotto convenzionale. Devono trasmettere ad Agroqualità, entro la fine del mese successivo, la rendicontazione relativa al trimestre precedente delle quantità di prodotto ricevuto, del prodotto etichettato, di quello escluso dalla dop, o comunicare l'eventuale assenza di dati. Devono trasmettere entro il 31/1 dell'anno successivo il riepilogo finale riportando i quantitativi totali dei dati come da rendicontazioni trimestrali. In caso di mancata comunicazione dei dati, anche a seguito di solleciti, Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di una verifica supplementare. Qualora nel corso di tali verifiche supplementari si dovessero riscontrare situazioni di non conformità queste saranno trattate in accordo con quanto previsto nella tabella di controllo.

6.6 Etichettatura

Poiché il disciplinare contiene prescrizioni in merito alle informazioni contenute in etichetta, le etichette/fascette devono essere approvate dal Consorzio di Tutela autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o in sua assenza da Agroqualità prima del loro utilizzo. E' cura del Consorzio di Tutela riconosciuto inviare ad Agroqualità le etichette approvate con l'elenco degli operatori, presso i quali sono detenute le etichette stesse. Agroqualità verifica presso gli operatori che le etichette utilizzate siano quelle approvate dal Consorzio di Tutela. In caso di assenza di un Consorzio di Tutela autorizzato, è cura di ogni operatore titolare di etichetta inviare ad Agroqualità le bozze delle etichette che intende utilizzare per il prodotto DOP e attenersi alle indicazioni fornite. Agroqualità rilascia l'attestazione di conformità dell'etichetta nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della bozza modificata sulla base delle indicazioni fornite per renderla conforme al disciplinare ed al presente dispositivo di controllo.

6.7 Iter per il rilascio dell'autorizzazione (prove sul prodotto finito)

Il processo attraverso il quale viene rilasciata l'autorizzazione sulle partite di liquirizia, si articola nelle fasi di seguito descritte.

- a) Il confezionatore che intende commercializzare il prodotto ottenuto come DOP Liquirizia di Calabria deve comunicare ad Agroqualità, tramite il modulo MDC7 "Richiesta verifica DOP Liquirizia di Calabria", almeno 15 giorni prima la data prevista per l'immissione in commercio di partire di Liquirizia di Calabria Dop.
- b) Agroqualità incarica l'ispettore e gli comunica i dati necessari per svolgere il prelievo e le prove chimico fisiche e sensoriali.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

- c) L'ispettore incaricato da Agroqualità contatta e concorda con l'operatore la data in cui effettuare la verifica con il prelievo.
- d) L'ispettore procede al prelievo del prodotto (un campione per tipologia di prodotto) presso l'impianto di produzione. Il prodotto è prelevato dai depositi/locali di stoccaggio. I campioni finali da prelevare sono ricavati da un campione globale composto casualmente secondo i criteri espressi nella tabella A.

Tabella A - Criteri di formazione del campione globale

Peso partita di radice (fresca/essiccata) da campionare, in kg	Peso della partita di estratto da campionare, in kg	Massa campione globale (kg)
< 5.000	< 1.000	3
>5.000 < 20.000	> 1.000 < 5.000	5
>20.000	> 5.000	10

L'ispettore preleva un campione finale di circa il 20 % in peso dalla massa del campione globale per verificare la conformità delle caratteristiche (sensoriali) previste dal disciplinare, riportando l'esito nel verbale di verifica lotti.

- e) Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche sensoriali del campione prelevato risultano **conformi**, l'ispettore procede al prelievo dei campioni per la verifica delle caratteristiche fisico-chimiche (% u.r. e contenuto in glicirizzina) come descritto al successivo punto f). Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche sensoriali del campione prelevato risultano **non conformi**, l'ispettore procede al prelievo di un nuovo campione di prodotto dal campione globale in questione e ripete la verifica. Se le caratteristiche del nuovo campione risultano anch'esse non conformi, la partita non può essere destinata alla commercializzazione come DOP Liquirizia di Calabria e l'operatore potrà richiedere un nuovo campionamento; se al contrario le caratteristiche sensoriali del secondo campione risultano conformi, si può procedere con il prelievo per le prove chimiche.
- f) L'ispettore in caso di conformità sensoriale del campione procede a prelevare dal campione globale ulteriori tre aliquote di circa 0,25 kg ciascuna di cui una rimane come contro campione al richiedente ed altri due campioni vengono inviati al laboratorio per l'effettuazione della prova per la determinazione della % di u.r. e contenuto in glicirizzina.
- g) L'ispettore inoltre, accerta la conformità della rintracciabilità della partita di prodotto oggetto di campionamento, verificando la documentazione elencata al paragrafo 6.3 del presente dispositivo.
- h) L'ispettore trasmette tempestivamente il verbale di verifica ad Agroqualità che rilascia, ad esito positivo delle prove di laboratorio l'autorizzazione alla commercializzazione come DOP Liquirizia di Calabria. Per la richiesta d'analisi del primo anno di adesione, la commercializzazione non può avvenire fino a quando non è accertata la conformità delle caratteristiche sensoriali e chimico-fisiche ed il richiedente non ha ricevuto l'autorizzazione di Agroqualità. Se dai rapporti di prova sul prodotto del laboratorio incaricato dovessero emergere scostamenti dai valori previsti per i parametri disciplinati, Agroqualità comunica al richiedente di non poter procedere alla commercializzazione del prodotto come DOP Liquirizia di Calabria. Nel caso di non conformità della partita campionata, Agroqualità rilascia una non conformità. In questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata ripetendo l'iter sopra definito dal p.to a) fino ad h) su un'altra partita.
- i) Le successive verifiche chimico fisiche e sensoriali previste per il mantenimento, con la frequenza definita al precedente p.to 6.2, sono svolte secondo le stesse modalità descritte nei p.ti precedenti fermo restando la possibilità da parte dell'operatore di vendere il prodotto come DOP Liquirizia di Calabria prima del campionamento. Qualora, durante l'attività di prelievo e campionamento del prodotto si riscontrasse l'assenza dei documenti comprovanti la rintracciabilità di lotti fino a quel momento commercializzati, Agroqualità provvede a richiedere l'invio della documentazione entro 15 giorni dalla data del rilievo della non conformità. Nel caso di mancato invio entro i termini prestabiliti Agroqualità effettuerà una verifica supplementare per appurare la completezza delle registrazioni. In caso di assenza delle registrazioni in sede di verifica supplementare Agroqualità comunicherà la non conformità grave all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
- j) In alternativa, le prove sensoriali unitamente alle prove chimico fisiche, possono essere eseguite direttamente in laboratorio. In tal caso dal campione globale l'ispettore ricava tre aliquote dal 0,25 kg di cui uno rimane come controcampione al richiedente ed altri due campioni vengono inviati al

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

laboratorio per l'effettuazione delle prove. In caso di non conformità delle prove si rimanda a quanto previsto al p.to h) limitatamente alla verifica sul primo lotto del primo anno di adesione ed al paragrafo 6.8 in caso di non conformità delle prove nei controlli successivi.

I lotti sottoposti a campionamento ed analisi devono essere identificati e trattenuti fino ad accertamento della conformità.

6.8 Esiti delle prove

In caso di esito conforme delle prove, si può ritenere completata l'attività, di valutazione iniziale dell'operatore sul prodotto per il rilascio dell'autorizzazione, o delle verifiche periodiche di mantenimento.

In caso di esito non conforme delle prove successive al rilascio della prima autorizzazione (primo anno di adesione) si procede, ad un secondo campionamento su una partita differente, sulla quale devono essere ripetute tutte le prove previste. Se la seconda prova dà esito conforme, Agroqualità conferma l'autorizzazione alla commercializzazione come Dop Liquirizia di Calabria. L'esito non conforme della prova determina la mancata conferma dell'autorizzazione. A questo punto Agroqualità provvede a segnalare l'esito negativo dei controlli analitici effettuati presso l'operatore all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Per poter riprendere la commercializzazione come DOP Liquirizia di Calabria deve essere ripetuto il campionamento come previsto ai precedenti punti da a) ad i) ed inoltre l'operatore potrà procedere al confezionamento unicamente dopo la comunicazione dell'esito positivo delle prove.

6.9 Autocontrollo

Tutti gli operatori devono accertarsi in autocontrollo, per la propria fase di processo che siano rispettati i requisiti fissati dal disciplinare di produzione e le disposizioni del presente dispositivo di controllo. Gli elaboratori ed i confezionatori devono effettuare e registrare il controllo effettuato, delle partite elaborate e/o confezionate, sulle caratteristiche disciplinate comprese le caratteristiche definibili con le prove di laboratorio secondo le frequenze definite nella tabella seguente:

Tabella B – Numero controlli analitici in autocontrollo

Produzione annua elaborata/confezionata* (kg)	N. controlli analitici
Fino a 500	1
Oltre 500 fino a 2000	2
Oltre 2000 fino a 10.000	3
Oltre 10.000	4 (+ 1 ogni ulteriori 10 tonnellate)
<i>*per i confezionatori puri si fa riferimento al quantitativo confezionato</i>	

Il positivo esito di tali controlli deve essere opportunamente evidenziato, con gli specifici riferimenti identificativi dei lotti di prodotto esaminati, sulla documentazione aziendale; egualmente deve essere opportunamente registrata e documentata ogni eventuale situazione di non conformità rilevata, con la relativa gestione del prodotto non conforme (p.to 7). I lotti sottoposti a campionamento ed analisi devono essere identificati e trattenuti fino ad accertamento della conformità.

7. Gestione delle non conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati lungo tutta la filiera produttiva sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, si possono rilevare delle non conformità.

Per "non conformità" si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e di prodotto indicati nel disciplinare e nel presente dispositivo di controllo cui tutti gli operatori coinvolti nella filiera

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

produttiva devono attenersi per produrre e/o identificare partite di prodotto come DOP Liquirizia di Calabria. Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori sia da Agroqualità quale organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per espletare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è quello di definire le attività da svolgere per assicurare che il prodotto non conforme ai requisiti specificati nel disciplinare non sia commercializzato come DOP Liquirizia di Calabria. A tal fine è necessario procedere ad identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera della denominazione “Liquirizia di Calabria”, le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

7.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori

Se gli operatori coinvolti nella filiera della denominazione “Liquirizia di Calabria” rilevano delle non conformità relative al processo o al prodotto, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all’interno dei requisiti di conformità;
- in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza che il prodotto non sia stato destinato alla DOP “Liquirizia di Calabria”;
- in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dare evidenza che il prodotto confezionato non sia commercializzato come DOP “Liquirizia di Calabria”;
- comunicare tempestivamente ad Agroqualità le non conformità rilevate ed i provvedimenti presi.

7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità

Durante i controlli di conformità gli ispettori possono osservare delle non conformità. E’ loro cura stabilire se possano essere classificate come:

- **non conformità gravi:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come DOP “Liquirizia di Calabria”;
- **non conformità lievi:** irregolarità/inadempienze di aspetti non sostanziali relativi al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto può essere identificato come DOP “Liquirizia di Calabria”;

Le non conformità gravi, che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da Agroqualità, sono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme che non può essere destinato alla denominazione “Liquirizia di Calabria”. Ove necessario, si procede all'eventuale smarchiatura delle confezioni (in caso il prodotto sia stato già identificato come DOP Liquirizia di Calabria)

Tutte le non conformità gravi saranno notificate all’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso non fosse possibile valutare l’efficacia delle azioni correttive intraprese dall’operatore semplicemente attraverso evidenze documentali, l’Odc pianificherà una verifica di controllo supplementare. Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale di controlli annuali prevista e dovrà comportare la verifica della rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza, oltre alla verifica degli altri elementi di conformità. L’esito della verifica sarà verbalizzato sullo stesso modulo di non conformità rilasciato all’operatore. Il prodotto lavorato fino al rilievo della non conformità grave potrà essere utilizzato per la produzione di “Liquirizia di Calabria” DOP.

8. Ricorsi

Contro le decisioni prese da Agroqualità, l’operatore ha facoltà di fare ricorso entro trenta giorni dalla data del rilievo delle non conformità inoltrandolo, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all’Organo decidente i ricorsi, esponendo le ragioni del dissenso.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Liquirizia di Calabria	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/20
--------------------	--	---

Agroqualità provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso e rende disponibile la documentazione alla Consulta che deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente. La Consulta, nominata dal Consiglio di amministrazione, è costituita in modo da garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti e l'imparzialità del giudizio.

In caso di esito non conforme delle prove analitiche sul lotto campionato, l'operatore ha facoltà di richiedere le controanalisi entro sette giorni dalla data del rilievo richiedendo la ripetizione delle prove sui parametri non conformi. La mancata richiesta di controanalisi entro i termini indicati comporta che il lotto di prodotto cui si riferisce il campione analizzato sia dichiarato definitivamente non conforme. Al ricevimento della richiesta di ripetizione delle prove Agroqualità affiderà ad un diverso laboratorio (conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), l'incarico di effettuare le prove risultate non conformi. E' compito di Agroqualità informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione delle analisi ed il laboratorio incaricato dovrà comunicare ad Agroqualità e all'operatore la data in cui si effettuerà la revisione alla quale potrà assistere un rappresentante aziendale o un consulente tecnico di parte. Nel caso in cui l'esito delle prove condotte dal secondo laboratorio sia conforme, Agroqualità ritiene completata l'attività di valutazione di conformità del lotto, nel caso di conferma della non conformità, Agroqualità dichiarerà che il lotto non è conforme. Per le prove si utilizza il campione depositato presso Agroqualità. Le spese sostenute per la ripetizione delle prove sono a carico della parte soccombente. In tutti i casi in cui la partita di liquirizia cui si riferisce il campione analizzato sia definitivamente dichiarata non conforme, si procede secondo le modalità illustrate al punto h) del par. 6.7 in caso di rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione (primo anno di adesione) ed al par. 6.8 per le successive verifiche.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della Dop “Liquirizia di Calabria”	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 03/04/2020
--------------------	--	---

9. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MCD3 Liquirizia_Calabria Adesione al sistema e contratto per il controllo di conformità al disciplinare	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Agroqualità del produttore e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la DOP Liquirizia di Calabria.	Devono essere presentati ad Agroqualità dai produttori della filiera
MCD4 Liquirizia_Calabria Adesione al sistema e contratto per il controllo di conformità al disciplinare	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Agroqualità dall'elaboratore e dal confezionatore e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la DOP Liquirizia di Calabria.	Devono essere presentati ad Agroqualità dagli elaboratori e dai confezionatori della filiera
Elenco dei terreni	allegato al modello MCD3 Liquirizia_Calabria . Contiene i dati catastali dei terreni	Deve essere inviato dal produttore ad Agroqualità insieme al modello MDC3 .
MDC7 “Richiesta verifica DOP liquirizia di Calabria”	Contiene la richiesta di procedere al campionamento di una partita di prodotto per le verifiche di conformità chimico-fisiche e sensoriali al Disciplinare.	Deve essere inviato ad Agroqualità dall'operatore prima dell'inizio dell'attività.

Di seguito viene riportata la descrizione di alcuni moduli predisposti da Agroqualità come riferimento per la documentazione necessaria a dare evidenza dell'Autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in una modulistica diversa.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Fac simile Dichiarazione di conformità lotto di prodotto	E' il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle attività di produzione del lotto di liquirizia	Deve essere tenuto a cura dell'elaboratore e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva. Il modulo deve essere riepilogato nella rendicontazione trimestrale da inviare ad Agroqualità.
Fac simile attività di raccolta e destinazione prodotto	E' il modulo proposto da Agroqualità per rendicontare l'attività di raccolta: data raccolta, terreni, quantitativo conferito, destinatario ecc.	Deve essere tenuto a cura del produttore (raccoltore), messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva e deve essere trasmesso ad Agroqualità trimestralmente
Fac simile Attività di elaborazione e confezionamento	E' il modulo proposto da Agroqualità per rendicontare le attività di elaborazione, di ev. trasferimenti di prodotto, e di confezionamento. E' composto da 2 tabelle. I confezionatori puri dovranno compilare solo la tab 2	Deve essere tenuto a cura dell'elaboratore e del confezionatore, messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva e deve essere trasmesso ad Agroqualità trimestralmente

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della Dop “Liquirizia di Calabria”	DC Liquirizia di Calabria Rev.01 del 25/7/19
--------------------	--	--

Fac simile Modulo autocontrollo	E' il modulo proposto da Agroqualità per registrare le attività svolte in autocontrollo	Deve essere tenuto a cura dell'elaboratore e del confezionatore, e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva
Fac simile Dichiarazione di conformità del cedente	E' il modulo proposto da Agroqualità per dichiarare la conformità del prodotto in caso di cessione ad altri soggetti per successivo confezionamento o successivi altri utilizzi (per prodotti composti, trasformati ecc.)	Deve essere emesso dall'elaboratore e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva. Il modulo deve accompagnare il prodotto ceduto.